

ESAME DI STATO

Riferimento normativa: i principali riferimenti normativi sono costituiti dal D. Leg.vo 62/2017 e dal D.M. 741/2017 di cui si riportano alcuni passi significativi e a cui si rimanda per una lettura completa ed esaustiva.

D. Leg.vo 62/2017

Art. 8, commi 3-5

“3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.”

Art. 8, commi 7-8

“7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.”

D.M.741/2017

Art. 1, comma 2

“2. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.”

Art. 2, commi 1-2

“1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.”

Art. 2, commi 4-5

“4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.”

1. Criteri di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1A. Criteri di ammissione allo scrutinio finale della classe terza nella scuola secondaria di primo grado:

Risulteranno ammessi alle operazioni di scrutinio finale gli alunni che abbiano frequentato i tre quarti dell'orario annuale e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio

1B. Criteri di ammissione all'Esame di Stato nella scuola secondaria di primo grado:

- Risulteranno ammessi all'Esame di stato gli studenti che:
 - Abbiano frequentato i tre quarti dell'orario annuale obbligatorio
 - Non abbiano riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall'Esame di Stato
 - Abbiano sostenuto le Prove del SNV
- Risulteranno ammessi all'Esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto in tutte le discipline gli obiettivi didattico-disciplinari, i livelli di apprendimento e i traguardi di competenza indicati nel curriculum di istituto.
- Risulteranno altresì ammessi gli alunni che, pur avendo raggiunto in qualche disciplina tali obiettivi, livelli di apprendimento e traguardi di competenza in maniera parziale e/o iniziale, abbiano compiuto un percorso positivo rispetto ai livelli di partenza
- Risulteranno non ammessi, con voto a maggioranza del consiglio di Classe, gli alunni che non abbiano raggiunto gli obiettivi didattico-disciplinari, i livelli di apprendimento e i traguardi di competenza indicati nel curriculum di istituto nemmeno in via iniziale, e, nello specifico,
 - in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse nel complesso delle discipline
 - qualora siano mancati senso di responsabilità, impegno e collaborazione da parte dell'alunno
 - qualora il percorso di apprendimento abbia segnato un regresso rispetto al livello di partenza
 - qualora si sia verificato un comportamento ostativo rispetto alle indicazioni per il recupero

1C. Criteri di attribuzione del voto di ammissione

Nell'attribuzione del voto di ammissione si terrà conto del 20% delle medie formative dei voti riportati nel II quadrimestre del primo e del secondo anno e del 60% della media formativa dei voti riportati nel II quadrimestre del terzo anno (non viene considerato il voto sintetico in comportamento e quello di religione).

2. Prove di esame

2A. Prove scritte

D.M.741/2017

Art. 6, commi 1-3

“1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono: a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.”

2Aa. Prova scritta di italiano

DM 741, art.7, commi 1-2

“1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.”

La prova deve consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite e dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere agli interessi degli alunni tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- ❖ testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

- ❖ testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- ❖ comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Saranno elementi di valutazione:

- la rispondenza alla traccia
- la ricchezza di contenuti
- la coerenza e l'organicità del pensiero
- la capacità di espressione chiara ed, eventualmente, personale
- l'uso corretto della lingua nei suoi aspetti lessicali, morfologici e sintattici.

Tutti i candidati potranno utilizzare i seguenti strumenti:

- dizionario
- dizionario dei sinonimi e dei contrari

Durata della prova: 4 ore

2Ab. Prova scritta di matematica

DM 741, art.8, commi 1-4

“1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2. La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.”

La prova tenderà a verificare le capacità e le abilità che ciascun alunno ha acquisito durante il triennio.

Si proporranno ai candidati 4 quesiti strutturati in modo graduato e indipendenti l'uno dall'altro, per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa e così da offrire l'opportunità ad ognuno di svolgere la prova raggiungendo almeno gli obiettivi minimi.

Tutti i candidati potranno utilizzare i seguenti strumenti:

- calcolatrice
- strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso, goniometro....)
- tavole numeriche
- carta millimetrata

Durata della prova: 3 ore

2Ac. Prova scritta di lingue straniere

DM 741, art.9, commi 1-2

”1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.”

La prova scritta di lingua inglese/francese avrà carattere produttivo e sarà formulata secondo tre tipologie ed esercitate nel corso dei tre anni:

- Svolgimento di un questionario con risposte relative alla comprensione di un brano (informazioni esplicite ed implicite);
- Composizione di una lettera o email personale riguardante argomenti di carattere familiare e di vita quotidiana;
- Completamento di un dialogo secondo una traccia data.

La prova scritta sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- Capacità di comprendere un testo individuandone le informazioni esplicite e quelle implicite (ricavate da una o più informazioni date);
- Aderenza alle domande poste o alla traccia data;
- Coerenza e completezza;
- Rielaborazione delle informazioni;
- Uso corretto della lingua nei suoi aspetti lessicali, morfologici e sintattici.

Tutti i candidati potranno utilizzare il seguente strumento:

- dizionario bilingue

Durata della prova:

- prova di inglese: 2 ore e 15 minuti
- intervallo: 15 minuti
- prova di francese: 1 ora e 30 minuti.

2B. Colloquio

DM 741, art.10, commi 1-3

“1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. *Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.*”

Il colloquio:

- si svolge alla presenza dell'intera sottocommissione
- serve per valutare:
 - ✓ il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente

con particolare attenzione a:

- ✓ capacità di comprensione
- ✓ capacità di rielaborazione personale e riflessione
- ✓ capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- ✓ capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
- ✓ padronanza del linguaggio
- ✓ capacità di dominare le emozioni
- ✓ consapevolezza dell'importanza dell'esame
- ✓ padronanza delle competenze di cittadinanza

Per il suo svolgimento, i Consigli di Classe propongono un certo numero di parole-chiave su cui costruire un percorso interdisciplinare.

Si dà inoltre la possibilità al candidato di proporre un proprio percorso, partendo da un interesse personale e sviluppandolo in modo interdisciplinare in relazione agli argomenti svolti durante l'anno scolastico.

Nella preparazione del colloquio d'esame, gli alunni concentrano l'attenzione su un unico itinerario di colloquio, con relativa mappa concettuale che evidenzia i possibili collegamenti dei vari argomenti, escludendo però ogni artificiosa connessione.

I docenti che non avessero argomenti inerenti alla tematica prescelta, potranno comunque riferirsi ad esercitazioni pratiche effettuate dagli alunni nel corso dell'anno o ad argomenti di conversazione in lingua straniera.

Nello svolgimento delle prove orali sarà inserita la revisione degli elaborati, affinché il candidato si renda conto degli errori commessi ed eventualmente possa fornire elementi utili a chiarirne la natura, favorendo un più sicuro giudizio da parte dell'insegnante.

L'esame non sarà quindi un'occasione di accertamento nozionistico, ma, in considerazione del suo aspetto prevalentemente educativo, dovrà offrire all'alunno la possibilità di dare prova della maturità conseguita nel corso del triennio.

Per i casi specifici (alunni disabili, alunni con DSA, alunni in ospedale o in istruzione domiciliare) si rimanda direttamente alla normativa di riferimento.